

**ABROGAZIONE DELL'ART. 429, COMMA 4 C.P.P. – MANCATA PREVISIONE DI NOTIFICA DEL
DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO – MANCATA PREVISIONE IN CASO DI ASSENZA DICHIARATA
ALL'UDIENZA PRELIMINARE - MANCATA PREVISIONE SIA IN CASO DI NOMINA DI UN DIFENSORE
DI FIDUCIA, SIA IN CASO DI NOMINA DI UN DIFENSORE DI UFFICIO, E FINANCHE DI UN DIFENSORE
EX ART. 97, COMMA 4 C.P.P. – PROPOSIZIONE DI FORMALE ISTANZA DI ECCEZIONE DI
QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE – RIGETTO PER MANIFESTA INFONDATEZZA –
MOTIVAZIONI**

Si segnala ai colleghi lettori la seguente ordinanza resa dal Tribunale di Napoli Nord, 1° sezione penale, G.M. Dr.ssa Eleonora Pacchiarini, con la quale è stata rigetta una istanza di eccezione di questione di legittimità costituzionale concernete l'abrogazione dell'art. 429, comma 4 c.p.p. che conteneva la disciplina della notificazione del decreto che dispone il giudizio, notificazione ad oggi non più prevista per alcuna ipotesi concreta (imputato assente o presente; difensore di fiducia, di ufficio o immediatamente reperibile).

Buona lettura



TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

Prima Sezione Penale

Il Giudice Monocratico

sciolta la riserva;

letti gli atti del procedimento in epigrafe indicato a carico di ~~XXXXXXXXXX~~ nata a ~~XXXXXXXXXX~~, difesa di fiducia dall'avv. Generoso Grasso;

OSSERVA

1) La difesa dell'imputata proponeva "una formale istanza di eccezione di questione di illegittimità costituzionale resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 134 ss e 23 e ss Legge n. 87/1953, in relazione all'art. 98 del D.Lgs 150/2022 emanato in virtù della legge di delegazione n. 134/2021 per violazione dell'art. 76 Cost. in relazione alla mancata indicazione nella legge delega della possibilità di abrogare l'art. 429 comma 4 c.p.p.", deducendo, in particolare che "nel corpo della legge di delegazione all'art. 1 comma 7 sono riportati i principi e criteri direttivi a cui il legislatore delegato deve obbligarsi e nello stesso non sono enucleati facoltà di abrogare norme comunque funzionali alla conoscenza della c.d. *vocatio in ius*". Eccepiva, in ogni caso, **l'irragionevolezza** della "previsione disposta con l'art. 98 che ha abrogato il comma 4 dell'art. 429, comma 4 c.p.p. nei confronti dell'imputato dichiarato assente nell'udienza preliminare. Difatti, da un lato si è emendato l'art. 429, comma 1 lett. 1) prevedo la indicazione della udienza per la prosecuzione del processo davanti al giudice del dibattimento; e dall'altro lato prevedo che una siffatta indicazione non venga posta alla conoscenza dell'imputato assente, finanche se non assistito da un difensore di fiducia".

In particolare, rilevava che "oltre a difettare una chiara indicazione di tal fatta in favore del legislatore delegato, è anche la ratio stessa della scelta normativa quivi censurata ad essere fuori dalla ragionevolezza e dalla ratio stessa della legge di delegazione, che voleva certamente aumentare i diritti, non certamente retrocederli con l'abrogazione di una norma che garantisce la conoscenza della vera *vocatio in ius*, ossia del decreto che dispone il giudizio, che forse più dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, è lo snodo che pone l'imputato dinanzi all'A.G. che lo giudicherà. Ciò si mostra ancor più impellente in previsione della più stringente regola di giudizio che governa l'udienza preliminare (art. 425, comma 3 c.p.p.), che potrebbe statisticamente non prevedere più un quasi automatico rinvio a giudizio.

Concludeva nella necessità di procedere alla notifica all'odierna imputata del decreto che dispone il giudizio, ovvero nel sollevare la questione di legittimità costituzionale.

2) Il P.M. si opponeva alla richiesta e chiedeva dichiararsi l'assenza dell'imputata;

3) Dall'esame degli atti emerge che l'imputata veniva dichiarata assente all'udienza preliminare del 20/01/2023 e che nella medesima udienza veniva emesso il decreto che dispone il giudizio, fissando in prosieguo l'udienza dibattimentale del 24/05/2023 innanzi all'odierno Giudice Monocratico, dandone lettura in udienza. L'avviso di fissazione dell'udienza preliminare veniva notificato in mani proprie dell'imputata, nonché al suo difensore di fiducia, che riceveva notifica a mezzo pec.

4) Va subito evidenziato che la questione di legittimità costituzionale è da ritenersi rilevante per verificare la corretta instaurazione del contraddittorio nel processo a carico dell'odierna imputata, eppur tuttavia il Tribunale non ritiene la questione manifestamente fondata per quanto di seguito si osserva.

L'art. 1 L 134/2021.

Preliminarmente, giova rammentare che il Legislatore è intervenuto sul codice di procedura penale, apportando numerose e rilevanti modifiche "con finalità di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo penale, nel rispetto delle garanzie difensive", come testualmente prevede il primo comma dell'articolo 1 della Legge 27 settembre 2021, n.134 Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari. (21G00146) (GU Serie Generale n.237 del 04-10-2021). In particolare, dopo aver definito la procedura per l'adozione dei decreti delegati (comma 2), al comma 3 ha previsto che "Il Governo e' delegato ad adottare, nei termini e con la procedura di cui ai commi 1 e 2, uno o più decreti legislativi recanti le norme di attuazione delle disposizioni adottate ai sensi del comma 1 e di coordinamento tra le stesse e le altre leggi dello Stato, anche modificando la formulazione e la collocazione delle norme del codice penale, del codice di procedura penale, delle norme di attuazione del codice di procedura penale e delle disposizioni contenute in leggi speciali non direttamente investite dai principi e criteri direttivi di delega, in modo da renderle ad essi conformi, operando le necessarie abrogazioni e adottando le opportune disposizioni transitorie".

Ancora più precisamente e puntualmente, l'art. 1 comma 6 e 7 della citata legge testualmente prevede:

6. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni dirette a rendere il procedimento penale piu' celere ed efficiente nonche' a modificare il codice di procedura penale in materia di notificazioni sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che l'imputato non detenuto o internato abbia l'obbligo, fin dal primo contatto con l'autorita' procedente, di indicare anche i recapiti telefonici e telematici di cui ha la disponibilita'; modificare l'articolo 161 del codice di procedura penale prevedendo che l'imputato non detenuto o internato abbia la facolta' di dichiarare domicilio ai fini delle notificazioni anche presso un proprio idoneo recapito telematico;

b) prevedere che tutte le notificazioni all'imputato non detenuto, successive alla prima, diverse da quelle con le quali lo stesso e' citato in giudizio, siano eseguite mediante consegna al difensore; prevedere opportune deroghe alla notificazione degli atti mediante consegna di copia al difensore, a Garanzia dell'effettiva conoscenza dell'atto da parte dell'imputato, nel caso in cui questi sia assistito da un difensore d'ufficio e la prima notificazione non sia stata eseguita mediante consegna dell'atto personalmente all'imputato o a persona che con lui conviva, anche temporaneamente, o al portiere o a chi ne fa le veci;

c) prevedere che il primo atto notificato all'imputato contenga anche l'espresso avviso che le successive notificazioni, diverse da quelle con le quali l'imputato e' citato in giudizio e fermo restando quanto previsto per le impugnazioni proposte dallo stesso o nel suo interesse,

saranno effettuate mediante consegna al difensore; prevedere che l'imputato abbia l'onere di indicare al difensore un recapito idoneo ove effettuare le comunicazioni e che a tale fine possa indicare anche un recapito telematico; prevedere che l'imputato abbia l'onere di informare il difensore di ogni mutamento di tale recapito; prevedere che l'imputato abbia l'onere di comunicare al difensore anche i recapiti telefonici di cui abbia la disponibilità;

d) prevedere che non costituisca inadempimento degli obblighi derivanti dal mandato professionale del difensore l'omessa o ritardata comunicazione all'assistito imputabile al fatto di quest'ultimo;

e) disciplinare i rapporti tra la notificazione mediante consegna al difensore e gli altri criteri stabiliti dal codice di procedura penale per le notificazioni degli atti all'imputato, in particolare con riferimento ai rapporti tra la notificazione mediante consegna al difensore e la notificazione nel caso di dichiarazione o elezione di domicilio, anche telematico, e, nel caso di imputato detenuto, ai rapporti tra dette notificazioni e quelle previste dall'articolo 156 del codice di procedura penale;

f) prevedere che, nel caso di impugnazione proposta dall'imputato o nel suo interesse, la notificazione dell'atto di citazione a giudizio nei suoi confronti sia effettuata presso il domicilio dichiarato o eletto, ai sensi della lettera a) del comma 13 del presente articolo.

7. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni dirette a rendere il procedimento penale piu' celere ed efficiente nonche' a modificare il codice di procedura penale in materia di processo in assenza sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) ridefinire i casi in cui l'imputato si deve ritenere presente o assente nel processo, prevedendo che il processo possa svolgersi in assenza dell'imputato solo quando esistono elementi idonei a dare certezza del fatto che egli e' a conoscenza della pendenza del processo e che la sua assenza e' dovuta a una sua scelta volontaria e consapevole;

b) prevedere che, ai fini di cui alla lettera a), l'imputato sia tempestivamente citato per il processo a mani proprie o con altre modalita' comunque idonee a garantire che lo stesso venga a conoscenza della data e del luogo del processo e del fatto che la decisione potra' essere presa anche in sua assenza; prevedere che, ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del processo, l'autorita' giudiziaria possa avvalersi della polizia giudiziaria;

c) prevedere che, quando non si abbia certezza dell'effettiva conoscenza della citazione a giudizio o della rinuncia dell'imputato a comparire, si possa comunque procedere in assenza dell'imputato quando il giudice, valutate le modalita' di notificazione e ogni altra circostanza del caso concreto, ritenga provato che l'imputato ha conoscenza della pendenza del processo e che la sua assenza e' dovuta a una scelta volontaria e consapevole;

d) prevedere che, se all'udienza preliminare o, quando questa manca, alla prima udienza fissata per il giudizio, l'imputato e' assente e non impedito a comparire, il giudice verifichi la sua rinuncia a comparire o, in mancanza, l'effettiva conoscenza dell'atto introduttivo oppure la sussistenza delle condizioni di cui alla lettera c) che legittimano la prosecuzione del procedimento in assenza dell'imputato;

e) prevedere che, quando non sono soddisfatte le condizioni per procedere in assenza dell'imputato, il giudice pronunci sentenza inappellabile di non doversi procedere; prevedere che, fino alla scadenza del doppio dei termini stabiliti dall'articolo 157 del codice penale, si continui ogni piu' idonea ricerca della persona nei cui confronti e' stata pronunciata la sentenza di non doversi procedere, al fine di renderla

edotta della sentenza, del fatto che il procedimento penale sarà riaperto e dell'obbligo di eleggere o dichiarare un domicilio ai fini delle notificazioni; prevedere la possibilità che, durante le ricerche, si assumano, su richiesta di parte, le prove non rinviabili, osservando le forme previste per il dibattimento; prevedere che, una volta rintracciata la persona ricercata, ne sia data tempestiva notizia all'autorità giudiziaria e che questa revochi la sentenza di non doversi procedere e fissi nuova udienza per la prosecuzione del procedimento, con notificazione all'imputato con le forme di cui alla lettera b); prevedere che, nel giudizio di primo grado, non si tenga conto, ai fini della prescrizione del reato, del periodo di tempo intercorrente tra la definizione del procedimento con sentenza di non doversi procedere e il momento in cui la persona nei cui confronti la sentenza è pronunciata è stata rintracciata, salva, in ogni caso, l'estinzione del reato nel caso in cui sia superato il doppio dei termini stabiliti dall'articolo 157 del codice penale; prevedere opportune deroghe per il caso di imputato nei confronti del quale è stata emessa ordinanza di custodia cautelare in assenza dei presupposti della dichiarazione di latitanza;

f) prevedere una disciplina derogatoria per il processo nei confronti dell'imputato latitante, consentendo di procedere in sua assenza anche quando non si abbia certezza dell'effettiva conoscenza della citazione a giudizio e della rinuncia dell'imputato al suo diritto a comparire al dibattimento, stante la possibilità di un rimedio successivo ai sensi della lettera g); rivedere la disciplina della latitanza, di cui agli articoli 295 e 296 del codice di procedura penale, al fine di assicurare che la dichiarazione di latitanza sia sorretta da specifica motivazione circa l'effettiva conoscenza della misura cautelare e la volontà del destinatario di sottrarsi;

g) ampliare la possibilità di rimedi successivi a favore dell'imputato e del condannato giudicato in assenza senza avere avuto effettiva conoscenza della celebrazione del processo, armonizzando la normativa processuale nazionale con quanto previsto dall'articolo 9 della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016;

h) prevedere che il difensore dell'imputato assente possa impugnare la sentenza solo se munito di specifico mandato, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza; prevedere che con lo specifico mandato a impugnare l'imputato dichiari o elegga il domicilio per il giudizio di impugnazione; prevedere, per il difensore dell'imputato assente, un ampliamento del termine per impugnare;

i) prevedere che, nella citazione a giudizio, l'imputato sia avvisato che, non comparendo, sarà egualmente giudicato in assenza e che, nel provvedimento di esecuzione, sia contenuto l'avviso al condannato che, ove si sia proceduto in sua assenza senza che egli abbia avuto conoscenza del processo, lo stesso potrà esercitare i diritti previsti ai sensi della lettera g).

L'eccezione dell'eccesso di delega.

Orbene come evidenziato dalla difesa, novellando l'art. 429 c.p.p., il Legislatore delegato, con l'art. 98 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 150/2022, ha abrogato la disposizione del quarto comma, che prevedeva la notifica del decreto che dispone il giudizio all'imputato contumace ovvero all'imputato che comunque non fosse stato presente alla lettura del provvedimento adottato all'esito della discussione. Il legislatore delegato ha anche modificato l'art. 419 c.p.p. con l'inserimento dell'art. 3 bis prevedendo che l'imputato e la p.o. siano informate della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa ed ha novellato la disciplina degli artt. 420 ss c.p.p.

rendendo maggiormente rigorosi i presupposti per la dichiarazione di assenza, coerentemente con i principi ed i criteri di cui al citato comma 7.

La difesa eccepisce il vizio di eccesso di delega di cui all'art. 76 Cost. avendo il Legislatore delegato operato l'abrogazione del comma quarto dell'art. 429 c.p.p. in assenza di una precisa previsione in tal senso.

L'odierno Giudicante non ritiene condivisibile l'argomentazione difensiva, in considerazione del fatto che la legge delega prevede espressamente al comma 3 dell'art. 1, come sopra estensivamente riportato, che il Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi **operando le necessarie abrogazioni e adottando le opportune disposizioni transitorie.**

Dalla lettura complessiva del D.Lgs. 150/2022 nella parte di interesse, emerge il puntuale rispetto della finalità della legge delegata di *semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo penale, nel rispetto delle garanzie difensive*, ma anche il puntuale rispetto dei principi e criteri esplicitati nei commi 6 e 7.

Invero, incentrando l'attenzione sulle novità relative all'eccezione sollevata dalla difesa va evidenziato che il Legislatore ha introdotto l'art. 157 bis c.p.p., che al primo comma stabilisce espressamente: *"In ogni stato e grado del procedimento, le notificazioni all'imputato non detenuto successive alla prima, diverse dalla notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna, sono eseguite mediante consegna al difensore di fiducia o di ufficio"*.

In altri termini il Legislatore ha operato un bilanciamento tra le finalità di semplificazione speditezza e razionalizzazione del processo che costituiscono il precipitato logico giuridico del principio di ragionevole durata del procedimento sancito nell'art. 111 della Costituzione, e le garanzie difensive di cui all'art. 25 Cost. imponendo la notificazione a mani proprie, sempre e comunque, dei seguenti atti: *dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna*, per l'importanza che essi assumono nell'introduzione del relativo iter processuale.

In conclusione, l'abrogazione del comma quarto dell'art. 429 c.p.p., a parere di questo Giudice, si è legittimamente svolta, rientrando nel *focus* della delega, che come già detto consente al Legislatore delegato di intervenire anche con le necessarie "abrogazioni", in linea con il rinnovato sistema di notifiche, ispirato quest'ultimo dalle esigenze di "semplificazione e velocizzazione" del procedimento notificatorio fissate dal legislatore delegante.

Conclusivamente, alla luce di quanto sin qui argomentato, il Tribunale non ritiene che sia configurabile un vizio di eccesso di delega sotto il profilo strettamente formale.

L'eccezione di irragionevolezza.

La difesa, però, valorizza la circostanza che il decreto che dispone il giudizio sia l'atto con il quale si prevede la *vocatio in ius* dell'imputato e che diventa il momento più importante per l'imputato che si rende conto del fatto che inizia un processo penale a suo carico. La difesa valorizza tale circostanza anche in considerazione della novellata regola di giudizio di cui all'art. 425 co. 2

c.p.p. Conclude, quindi, insistendo sulla irragionevolezza della abrogazione rispetto alla disciplina applicata per le altre ipotesi di *vocatio in ius* ai sensi degli artt. 450, 456, 552 e 601 c.p.p.

Anche sotto questo profilo il Tribunale non ritiene l'argomentazione difensiva condivisibile.

In primo luogo, giova rammentare che l'Udienza Preliminare è una delle fasi del procedimento penale che segna l'inizio del processo, in quanto viene fissata immediatamente dopo la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal P.M. a seguito della quale l'indagato assume la qualifica di imputato. L'udienza preliminare ha una duplice funzione: da un lato, assicura che un Giudice controlli la legittimità ed il merito della richiesta del P.M.; dall'altro, può fungere da sede anticipata del procedimento con l'accesso ai riti alternativi. Il Legislatore riconosce sin dalla sua istituzione alla Udienza Preliminare un ruolo centrale, onde consentire il controllo effettivo del Giudice sulla richiesta di rinvio a giudizio nel contraddittorio tra le parti. Per questo motivo con la novella del 1999 venivano riconosciuti al Giudice dell'Udienza Preliminare ampi poteri istruttori, esercitabili anche d'ufficio e la possibilità di emanare una sentenza di non luogo a procedere. L'udienza preliminare si svolge, quindi, con la partecipazione necessaria del P.M. e del difensore e l'art. 419 c.p.p. impone la notifica del decreto di fissazione dell'avviso della data dell'udienza unitamente alla richiesta di rinvio a giudizio.

Giova a questo punto rammentare un importante, seppur risalente, arresto della Corte Costituzionale chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell'art. 419, comma 1, del codice di procedura penale, promosso, nell'ambito di un procedimento penale, dal Giudice dell'udienza preliminare *in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 419, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare debba contenere, a pena di nullità, l'avvertimento che l'imputato, qualora ne ricorrano i presupposti, prima delle conclusioni delle parti in udienza ai sensi degli artt. 421, comma 3, e 422, comma 3, cod. proc. pen., può presentare le richieste previste dagli artt. 438 e 444 del medesimo codice.*

La Corte dopo aver sintetizzato le argomentazioni del Remittente ha chiarito che "questa Corte, chiamata ad esaminare questioni di legittimità costituzionale sostanzialmente analoghe a quella oggetto del presente giudizio, nelle quali l'attuale art. 552 cod. proc. pen. era evocato come *tertium comparationis*, ha ripetutamente affermato che l'omessa previsione dell'avvertimento a pena di nullità circa la facoltà di chiedere i riti alternativi non viola gli artt. 3 e 24 Cost., in quanto, essendo il termine di decadenza posto all'interno di fasi quali il dibattimento o l'udienza preliminare, l'informazione circa la facoltà di chiedere i riti è comunque assicurata dalla presenza obbligatoria e dall'assistenza del difensore (oltre alla già menzionata sentenza n. 148 del 2004, in riferimento alla medesima norma oggi denunciata, ordinanza n. 484 del 2002, nonché, in relazione alla citazione a giudizio davanti al giudice di pace, tra molte, ordinanze numeri 56, 55 e 11 del 2004, 231 del 2003); che, in particolare, nell'udienza preliminare la richiesta di giudizio abbreviato o di applicazione della pena può essere presentata - a norma degli artt. 438, comma 2, e 446, comma 1, cod. proc. pen. - sino alla formulazione delle conclusioni delle parti ex artt. 421, comma 3, e 422, comma 3, cod. proc. pen.: in una fase perciò assai avanzata dell'udienza, tale da garantire all'imputato le più ampie possibilità di informazione e di conoscenza e meditate scelte difensive circa l'opportunità di chiedere uno di tali riti alternativi".

Già prima della novella che qui occupa la Corte Costituzionale aveva valorizzato il momento dell'udienza preliminare come momento di primo contatto dell'imputato con il suo Giudice alla presenza del suo difensore nel contraddittorio delle parti, valorizzandone la capacità informativa e

di presa di coscienza e consapevolezza del tipo e gravità delle imputazioni e della possibilità di definire il processo allo stato degli atti, ovvero chiedere supplementi istruttori, ovvero ancora optare per la celebrazione del dibattimento.

Con l'intervento legislativo del 2022, il legislatore ha innovato il sistema implementando e valorizzando la fase predibattimentale, strutturando analogamente l'udienza preliminare e la neonata udienza predibattimentale ex art. 544 *ter* c.p.p., quale luogo di primo contatto dell'imputato con il Giudicante, al fine di semplificare e velocizzare il giudizio penale, modificando, tra l'altro, la regola di giudizio di cui all'art. 425 c.p.p. e riprodotto nell'art. 554 *ter* c.p.p.

Infatti, l'art. 425, co. 3, c.p.p., così recita: *"Il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio"* a: *"Il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna"*, norma che è stata trasposta anche nella nuova "udienza predibattimentale" di cui all'art. 554-*ter*, co. 1, c.p.p.

Proprio la nuova regola di giudizio introdotta dal legislatore per la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, evidenzia la centralità dell'udienza preliminare e dell'udienza predibattimentale, volendosi rafforzare a fini deflattivi, di celerità e speditezza il luogo del primo incontro dell'imputato con il suo Giudice alla presenza del suo Difensore e nel contraddittorio con la Pubblica Accusa.

Coerentemente con tale circostanza il Legislatore ha previsto che all'imputato vengano dati tutti gli avvisi relativi alle modalità di definizione del giudizio e della possibilità di accedere alla giustizia riparativa, come testualmente recita l'art. 419 co. 3 bis c.p.p.

Alla luce di tali considerazioni, ritiene l'odierno giudicante che non possa ritenersi irragionevole diversificare le modalità di notificazione del decreto che dispone il giudizio rispetto *alla notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna* atteso che il Legislatore ha rafforzato la funzione di filtro dell'udienza preliminare, che ha introdotto anche per i delitti per i quali è prevista la citazione diretta, prevedendo anche l'udienza predibattimentale. In questo modo il Legislatore ha ritenuto di valorizzare e potenziare la fase predibattimentale.

Giova infatti evidenziare che come Giurisprudenza e dottrina hanno sempre affermato la richiesta di rinvio a giudizio segna l'inizio del processo ed in questa fase si svolge una prima udienza predibattimentale, Udienza Preliminare ovvero Udienza ex art. 554 *ter*, innanzi al Giudice, terzo ed imparziale, alla presenza delle parti ed in contraddittorio tra loro. Questa prima udienza lungi dall'essere un momento di mero passaggio è il momento centrale di verifica della legittimità e del merito dell'imputazione allo stato degli atti, ma con la possibilità anche di attivare attività istruttorie, azionabili anche d'ufficio dal Giudice. Successiva ed eventuale è la fase dibattimentale che è un diverso momento del medesimo processo di primo grado.

Proprio il contatto con il Giudice, la presenza delle parti in udienza, la partecipazione necessaria del difensore che caratterizzano l'udienza predibattimentale e l'udienza preliminare costituiscono gli elementi che diversificano profondamente il Decreto che Dispone il Giudizio ed il Decreto adottato ex art. 544 *ter* c.p.p. dall'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della

citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna, che invece prescindono totalmente da un momento di contatto dell'imputato con l'assistenza del difensore alla presenza del giudice nel contraddittorio tra le parti.

Detto altrimenti, il legislatore del 2022 ha innovato il sistema prevedendo che il metodo notificatorio tradizionale sia riservato, salva l'esistenza di un domicilio dichiarato o eletto, a tutti gli atti che "introducono" il processo, poiché si traducono nell'esercizio dell'azione penale in senso tecnico. Tra questi, a cagione dell'arretramento cronologico del baricentro processuale dal dibattimento all'udienza preliminare, si inserisce non più il decreto che dispone il giudizio, bensì l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare. Quest'ultimo diventa, secondo le aspirazioni del legislatore delegato, il perno sul quale si incentra il (primo) momento saliente della vicenda processuale, sicché, come più volte menzionato, ne viene imposta la notifica personale o a soggetti qualificati, trattandosi della fase principale ove dovranno essere verificate la conoscenza della *vocatio in ius* e la corretta instaurazione del contraddittorio. Il Legislatore delegato ha invece, coerentemente, depotenziato il momento conoscitivo del (successivo ed eventuale) decreto che dispone il giudizio, affidandolo alla naturale circolazione di informazioni tra difensore e assistito, ancora nell'ottica della speditezza procedimentale senza alcun cedimento delle garanzie difensive, tenuto conto che la sentenza ovvero il decreto sono pronunciati all'esito dell'udienza preliminare ovvero di comparizione predibattimentale.

Giova, infine, evidenziare che proprio la disciplina dell'assenza così come novellata dall'ultimo intervento legislativo, consente di ritenere che la notifica del decreto che dispone il giudizio e del decreto ex art. 544 ter c.p.p. possano essere comunicati alle parti in udienza e non notificati, atteso che il giudice procede in assenza dell'imputato ai sensi dell'art. 420 bis c.p.p.:

1. a) *quando l'imputato è stato citato a comparire a mezzo di notificazione dell'atto in mani proprie o di persona da lui espressamente delegata al ritiro dell'atto;*
2. b) *quando l'imputato ha espressamente rinunciato a comparire o, sussistendo un impedimento ai sensi dell'articolo 420 ter, ha rinunciato espressamente a farlo valere.*

2. *Il giudice procede in assenza dell'imputato anche quando ritiene altrimenti provato che lo stesso ha effettiva conoscenza della pendenza del processo e che la sua assenza all'udienza è dovuta ad una scelta volontaria e consapevole. A tal fine il giudice tiene conto delle modalità della notificazione, degli atti compiuti dall'imputato prima dell'udienza, della nomina di un difensore di fiducia e di ogni altra circostanza rilevante.*

Alla luce delle suesposte argomentazioni il Tribunale ritiene che non vi sia nessuna irragionevolezza nella presunta disparità di trattamento evidenziata dalla difesa dell'imputato, dovendosi ritenere che la questione di legittimità costituzionale sollevata sia manifestamente infondata e possa procedersi oltre.

P.Q.M.

RIGETTA l'istanza e dispone procedersi oltre.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.

DELLA PRESENTE ORDINANZA È DATA LETTURA IN UDIENZA ALLA PRESENZA DELLE PARTI E VIENE ALLEGATA AL VERBALE DI UDIENZA.

AVERSA 13/09/2023

TRIBUNALE DI AVERSA
13.9.23

IL GIUDICE MONOCRATICO

Dot.ssa Eleonora Pochiarri